



IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO: ASPETTI GIURIDICI E FISCALI

Ancona – 29 maggio 2009

Prof. Avv. Guido Martinelli

Legge 14 Giugno 1973, n. 366 – Art. 1

- v L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione Italiana gioco calcio e che svolgano la loro attività in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti
- v Le assicurazioni di cui al precedente comma sono, inoltre, estese agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione Italiana gioco calcio e che svolgano professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio

“...l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettivo, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero....”

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

....stabilisce in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale e delle discipline sportive associate, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica, da quella professionistica.

La prestazione a titolo oneroso dell'atleta, costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:


- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.


v ...ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4,5,13,18,33,34 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e negli articoli 1, 2,3,5,6,7,8 della legge 15 luglio 1966 n. 604

v Collaborazione coordinata e
continuativa

Le prestazioni sportive dilettantistiche
possono essere



A titolo gratuito



A titolo retribuito

Prestazioni a titolo gratuito

- 1) Motivazione (gratia vel benevolentia causae) da acquisire
- 2) Nessun obbligo fiscale
- 3) Nessun obbligo previdenziale
- 4) Copertura assicurativa come tesserati (Art. 51 L. 289/02) – morte + invalidità permanente
- 5) E' possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute

Prestazioni a titolo gratuito

Al Consiglio Direttivo
Dell'Associazione_____

Il sottoscritto _____
socio dell'associazione_____

Dichiara

Di non percepire alcun compenso per la partecipazione all'attività (o manifestazioni a cui sarà invitato) dell'Associazione.

Dichiara inoltre di svolgere l'attività in modo del tutto volontaria e gratuita senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi dell'Associazione. Al sottoscritto saranno rimborsate unicamente le spese sostenute e autorizzate (viaggio, soggiorno, vitto) con presentazione di idonea documentazione. Il sottoscritto esonera da ogni responsabilità l'Associazione nello svolgimento dell'attività di cui sopra.

In fede

(il socio)

Luogo, li_____


Sportivi professionisti e addetti agli impianti sportivi - chiarimenti

- v "...il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere uno stage aziendale oppure ragioni di ordine affettivo o spirituale (ad esempio il lavoro dei religiosi in favore dell'ordine di appartenenza) o ancora l'attività di volontariato di cui alla legge 266/91 e cioè l'attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- v Sul punto la Giurisprudenza tende a presumere l'esistenza del lavoro subordinato tipico, ovvero a titolo oneroso, con l'applicabilità della relativa disciplina, stabilendo inoltre che la prova della gratuità è a carico di chi afferma la circostanza
- v Pertanto, in assenza di documentazione probatoria, la prestazione va assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro.


La prestazione sportiva dilettantistica retribuita

- a) L. 80/86 (ora abrogata)
- b) L. 133/99
- c) L. 342/00 → art. 67 primo comma TUIR

CAUSA DEL RAPPORTO



Natura associativa
Assenza rapporto
sinallagmatico
Non è un rapporto di
lavoro



Corrispettività della
prestazione
Lavoro autonomo o
subordinato

Ex art. 2222 c.c.

- v Lavoro autonomo: *Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,*

Ex art. 2094 c.c.

- v Lavoro subordinato: *E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.*

Inquadramento della prestazione sotto il profilo lavoristico

Art. 2094 – Prestazione di lavoro subordinato

Art. 2222 – Prestazione di lavoro autonomo

La prestazione sportiva dilettantistica non è una forma di lavoro tipizzato. Per questo Inps e Inail hanno ritenuto di non dover applicare la loro contribuzione a questo tipo di attività

Qual è la causa di questo contratto?

Art. 1343 c.c.: La causa è illecita quando è contraria a norme imperative all'ordine pubblico e al buoncostume

Art. 1344 c.c.: Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa

“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia”

Gli sportivi dilettanti non hanno queste tutele, quindi, non sono lavoratori. Se così fosse, allora, qual è la causa e l'oggetto della loro prestazione?

Art. 1345 c.c.: “Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe

Art. 1346 c.c.: L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile

- v Causa del rapporto con atleti natura atipica: prestazione ludica, didattica, ecc.
- v Direttori tecnici, istruttori: solo prestazione lavorativa

v La quota parte dei compensi che eccedeva i limiti di esenzione fiscale previsti dall'art. 25 della legge 133/99 (dieci milioni): "costituendo per il percipiente reddito imponibile, si configura come base imponibile anche ai fini della contribuzione previdenziale dovuta dai collaboratori coordinati e continuativi"

- 1) Contratto collettivo da applicare
F.I.I.S. – Confcommercio
- 2) Ente previdenziale di riferimento (ENPALS)
- 3) Ente assistenziale INPS

Ministero del Lavoro
(comunicazione del 16 luglio 1987)

- v Mancata imposizione al docente da parte della scuola di un orario stabilito
- v Compenso determinato in relazione alla professionalità e alle singole prestazioni
- v Assenza di vincoli e di sanzioni disciplinari
- v Libera scelta da parte del docente delle modalità tecniche per la trattazione degli argomenti
- v Volontà dei contraenti diretta a d escludere la subordinazione

Recante “adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo” ha aggiornato “sulla scorta dell’evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nel settore” la platea delle professionalità assicurate presso questo ente “ravvisata l’opportunità di provvedere all’ampliamento delle categorie di lavoratori dello spettacolo che devono essere iscritti obbligatoriamente all’Enpals sulla scorta dell’evoluzione delle professionalità”.

Mentre prima si parlava solo di “addetti agli impianti sportivi”, ora tra “le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo ritroviamo: “ ..

20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
“ ...

22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive...”

La gestione non si basa sull'inquadramento previdenziale del datore di lavoro, come anche per l'INPS ma dei lavoratori che il legislatore individua autoritariamente come beneficiari della prestazioni previdenziali prescindendo dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro

v ...Per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e ai circoli sportivi, alla luce delle innovazioni introdotte dal DM 15 marzo 2005. L'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica – subordinata o autonoma del rapporto di lavoro

...pertanto dall'entrata in vigore del predetto decreto, una serie di nuove figure professionali del settore dello spettacolo e dello sport (anche non professionistico) è obbligatoriamente assicurata all'Enpals tra queste si ricordano:.....

- Istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi autodromi (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo)
- Direttori tecnici, massaggiatori, istruttori presso le società sportive (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo)
-

- Le società che erogano i compensi devono essere iscritti al Registro CONI delle associazioni e società sportive dilettantistiche
- rientrano nell'esenzione da contributo previdenziale solo gli sportivi dilettanti che non svolgono tale attività nell'esercizio di arte o professione

- Costituisce esercizio di arte o professione l'esercizio, per professione abituale ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche
- Si configurano i presupposti per accedere alla nozione giuridica di reddito professionale laddove lo svolgimento dell'attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all'attività svolta.

Requisiti di professionalità

- 1) l'attività deve avere caratteristiche di abitualità ("intendendosi come tale un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti")
- 2) "La misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità" – come indice di marginalità dei compensi si può dare come indicatore la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo pari a euro 4.500

Aliquote contributive lavoratori dello spettacolo

Lavoratori iscritti all'Enpals Successivamente al 31.12.95 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
	23,81	9,19	33,00
Quota da versare all'INPS per prestazioni assicurative ed assistenziali			5,17

...In tema di contribuzioni previdenziali e in relazione ad eventuali contestazioni da parte dell'Enpals, è utile tenere presente che, in base alle disposizioni recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 355...all'articolo 2 comma 29, è da ritenersi principio generale in materia che il contributo "è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi". Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dell'amministrazione finanziaria, può qualificare differentemente i redditi in questione.

...si invitano gli enti in indirizzo a provvedere ad informare le associazioni affiliate dei suddetti adempimenti e sull'ambito di applicazione delle norme in questione, in particolare per quanto riguarda la non assoggettabilità a contribuzione Enpals dei compensi corrisposti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche qualificati dalla vigente legislazione quali "redditi diversi" ("diversi" cioè per stessa definizione normativa dai redditi di lavoro subordinato o autonomo) come riconosciuto dallo stesso Enpals nella circolare sopra richiamata (n. 13 del 7 agosto 2006)

POSIZIONE CONI


Sono tutti compensi erogati agli istruttori di associazioni e società sportive dilettantistiche. Non è dovuta contribuzione previdenziale Enpals in quanto inquadrati fiscalmente come redditi diversi.

POSIZIONE ENPALS

Non tutti i compensi erogati agli istruttori possono essere inquadrati come redditi diversi pertanto:

- a) l'istruttore non svolge questa attività come attività principale: compenso inquadrato tra i redditi diversi e non assoggettato a contributo Enpals
- b) L'istruttore svolge questa attività come attività principale: compenso inquadrato come redditi di lavoro autonomo e subordinato e come tale assoggettabile a contributo previdenziale Enpals

- v SPORTIVO GIA' TITOLARE DI POSIZIONE INPS
- v SPORTIVO CHE SVOLGE ATTIVITA' SIA IN FAVORE DI ATLETI DILETTANTI CHE PROFESSIONISTI (GESTIONE SEPARATA E NORMALE)
- v CUMULABILITA' TRA PRECEDENTE GESTIONE INPS E ATTUALE ENPALS



Ministero del lavoro e della previdenza sociale
direzione generale
per l'Attività ispettiva

ENPALS

INAIL

INPS

Documento di programmazione
strategica dell'attività di
vigilanza per l'anno 2008

Impianti e Circoli Sportivi

Nel corso dell'anno 2008 saranno effettuate vigilanze anche nel settore degli impianti e circoli sportivi.

Tale esigenza nasce, infatti, in seguito al D.M. 15 marzo 2005 recante l'adeguamento delle categorie di lavoratori assicurati all'ENPALS, che ha ampliato il novero dei profili professionali previsto dal D. Lgs. Cps. N. 7081947, introducendo, fra l'altro l'assicurazione IVS ENPALS per gli istruttori e gli addetti agli impianti sportivi.

In particolare, per dette figure, prima dell'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'assicurazione ENPALS era limitata esclusivamente ai casi in cui le predette figure professionali svolgevano la prestazione lavorativa sulla base di un rapporto di lavoro subordinato.

Dal 22 aprile 2005, detto vincolo è stato eliminato, cosicchè la tipologia del rapporto di lavoro non costituisce più un discrimine ai fini degli obblighi assicurativi.

Impianti e Circoli Sportivi

Al riguardo, considerato che la legge prevede la totale esenzione contributiva nel caso in cui la prestazione sia svolta con modalità non professionali (cd dilettantismo sportivo) si ritiene opportuno privilegiare, nel corso del primo semestre 2008, le strutture che, anche in virtù dell'iscrizione al registro delle imprese presso Infocamere, si qualificano quali strutture commerciali (palestre, sale fitness, ecc.) e, nel secondo semestre dello stesso anno, spostare l'attenzione nei confronti delle strutture iscritte al registro di quelle dilettantistiche tenuto dal CONI. Sotto il profilo metodologico, si ritiene opportuno attivare preliminarmente, nei confronti di questa ultima tipologia di strutture, ispezione pilota, anche congiuntamente con la polizia tributaria, volte ad assestare i profili e gli elementi informativi idonei ad accertare l'esistenza di prestazioni professionali occultate sotto la falsa copertura "dilettantismo sportivo".

Due ipotesi

- 1) la negazione della sussistenza del rapporto di lavoro con la ricerca di una "causa" diversa nella prestazione dell'istruttore
- 2) il rispetto della pretesa Enpals

Tale rispetto, per la sua elevata onerosità, metterebbe a repentaglio la continuità "aziendale" della grandissima parte delle strutture.

Verbali di accertamento

- ü *“..per questi lavoratori l'impresa ha erroneamente considerato esenti dall'obbligo contributivo previdenziale le prestazioni svolte in qualità di istruttore sportivo, ritenendo che le stesse rientrino nel regime agevolato previsto dall'art. 37 della legge 342/00 riguardante i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di organismi riconosciuti che perseguono finalità sportive dilettantistiche e che vengono ricompresi tra i c.d. redditi diversi (art. 67 comma 1 lettera m del d.p.r. 917/86). In realtà le prestazioni degli istruttori in questione non sono state rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (gare, manifestazioni, etc.) bensì per far usufruire dei servizi dell'impresa (corsi di fitness, aerobica, karate, ecc) i clienti che frequentano abitualmente o occasionalmente la palestra dietro pagamento di una quota di iscrizione o di un corrispettivo per il singolo ingresso nella struttura”.*

Mutamento di strategia?

- ü Parrebbe che la strategia che l'ENPALS stia ora seguendo, in fase accertativa, non sia più quella riportata nella circolare 13/06 (da assoggettare solo i compensi erogati agli istruttori che svolgano tale attività in via principale ancorchè non esclusiva) ma, prescindendo dalla posizione soggettiva dell'istruttore, l'attenzione dei verificatori si sia spostata sul lato oggettivo.
- ü L'attività degli istruttori, non essendo finalizzata alla pratica agonistica, non costituirebbe "*esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica*" e, pertanto, i compensi relativi non rientrerebbero, indipendentemente dalla posizione soggettiva dell'istruttore, tra i redditi diversi.

Comma 5

Nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza sportiva dilettantistica.

Sentenza del 7 Gennaio 2009, n. 58

che secondo la giurisprudenza di questa Corte il detto vincolo non ha tra i suoi tratti caratteristici ed indefettibili la permanenza dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro, con la conseguenza che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante non qualificano come autonomo il rapporto di lavoro (Cass. 10 luglio 1999 n. 7304); che per contro sono indici di subordinazione l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2171, 3 aprile 2000 n. 4036);

Sentenza del 7 Gennaio 2009, n. 58

che a questi principi di diritto non si è uniformata la Corte di merito, che, oltre a negare la subordinazione sulla base delle prestazioni saltuarie, non ha detto come sia possibile lavorare quale cameriere in un ristorante senza coordinamento con i colleghi e libero dalle direttive del datore, ad esempio quanto all'uniformità dell'abbigliamento o alla distribuzione dei tavoli o all'orario di lavoro;

- a) Segreteria, reception
- b) Commerciali, promoter
- c) Assistenti bagnanti
- d) Gestori posti di ristoro, corner shop
- e) Addetti alle pulizie, manutenzione

“Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”

Attività incompatibili con la modalità a progetto: il Ministero individua una serie di attività che ritiene incompatibili con lo schema della collaborazione a progetto: addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste, elenchi telefonici; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baby-sitter e badanti; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; contatori; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; prestatori di manodopera agricola; addetti alle attività di segreteria e terminalisti, ecc.

Il personale ispettivo è tenuto a ricondurre tali fattispecie lavorative nell'ambito del lavoro subordinato.

v Nella realtà, è ricorrente la fattispecie di palestre dove non vengono effettuate attività sportive – quali si conferma il suddetto inquadramento aziendale nel settore industria – ma attività svolte per conseguire risultati estetici o recupero motorio.

v Tale ultime novità, non configurandosi pertanto come attività sportive, non possono essere ricomprese nel settore industria né i dipendenti assicurati all'ENPALS in base alle norme di cui al Decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

v Pertanto, in conformità a quanto sopra, la classificazione previdenziale delle attività espletate per l'estetica o riabilitativa dovrà essere effettuata nel settore terziario o nel settore artigianato.

v Art. 1 comma 1180:

“...in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, ...i datori di lavoro privati ...sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro..”

PROBLEMA: SI DEVE APPLICARE ANCHE AI RAPPORTI C.D. D LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO?

Circolare del 14.02.2007 – Ministero del Lavoro

- v Comunicazione al Servizio competente entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti *“di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo”* (commi 1180 e ss. Finanziaria 2007)
- v Nelle categorie dei rapporti di lavoro inclusi nell’obbligo di comunicazione preventiva vi sono anche: *“prestazione sportiva di cui all’articolo 3 della L. n. 89/1981, se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”*
- v Sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 ad € 1.500 per ogni lavoratore interessato

VADEMECUM MINISTRO LAVORO 5.12.2008

23. Problema. I lavoratori autonomi dello sport e dello spettacolo in possesso di partita Iva soggetti a contribuzione Enpals devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro?

No. Sono esclusi dalla iscrizione nel Libro Unico del Lavoro tutti i titolari di posizione autonoma di tipo imprenditoriale o professionale.

VADEMECUM MINISTRO LAVORO 5.12.2008

24. Problema. I collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a € 7.500 vanno iscritti sul Libro Unico del Lavoro?

No. Si deve distinguere a tal fine tra una collaborazione coordinata e continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro, e l'esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggetta ad obblighi di registrazione.

VADEMECUM MINISTRO LAVORO 5.12.2008

25. Problema. I lavoratori occasionali del settore sportivo e dello spettacolo vanno iscritti nel Libro Unico?

No. Nessun lavoratore occasionale, genuinamente tale, deve essere iscritto nel Libro Unico del Lavoro.

D. Lgs. n. 81/2008

- v LAVORATORE: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, al lavoratore così definito è equiparato il volontario come definito dalla legge 1 agosto 1991 n. 266”
- v DATORE DI LAVORO: “il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione”

Attività di carattere sociale e culturale, ivi comprese quelle delle organizzazioni di volontariato: l’applicazione del decreto opererà in regime di compatibilità con le esigenze proprie di ciascun settore. E’ prevista l’emanazione di decreti interministeriali.

